

Riassunto di coperture e limiti massimi di indennizzo per persona

3) GARANZIE DI ANNULLAMENTO, INTERRUZIONE E CAMBIO DELLE CONDI-

	ZIONI DI VIAGGIO	
fino al capitale stipolato	3.1. Spese di annullamento del viaggio	
€ 4.000	3.2. Interruzione del viaggio	
fino al capitale stipolato	3.4. Cambio di date invece della cancellazione	
N CEDVIZI	A) CARANZIA DI RITARDO DEI MACCIO E REPRITA DI	
I SERVIZI	4) GARANZIA DI RITARDO DEL VIAGGIO E PERDITA DI	
fino al capitale stipolato	4.15. Perdita di servizi stipulati e non goduti a causa di un ricovero ospedaliero o malattia grave dell'assicurato	

7) GARANZIA FALLIMENTO FORNITORI

7.1. Fallimento fornitori

•	Spese di cancellazione	€ 3.000
•	Spese di interruzione	€ 3.000
•	Spese di ritorno al domicilio	€ 3.000
•	Sperdita di servizi	€ 3.000

Riassunto delle cause garantite

L'ASSICURATORE garantisce, fino al limite stabilito nelle Condizioni particolari, il rimborso delle eventuali spese di annullamento del viaggio pagate dall'ASSICURATO e fatturategli in applicazione delle condizioni generali di vendita di qualunque fornitore di viaggio, sem-pre che annulli il viaggio prima che esso abbia inizio, per una delle cause di seguito indicate che coinvolgano l'ASSICURATO, so-praggiunte dopo la stipula dell'assicurazione, che gli impediscano di viaggiare nelle date stabilite.

Si intenderanno comprese in questa garanzia le SPESE DI GESTIONE debitamente giustificate, le spese di annullamento (se vi fossero) e la penale eventualmente applicata per Legge o secondo le condizioni di viaggio.

1. Per motivi di salute

- 1.1) Malattia grave, incidente grave o decesso:
- -Dell'ASSICURATO, del suo coniuge, ascendente o discendente fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizio-ni particolari della polizza.
- -Di un accompagnatore dell'ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch'esso assicurato.
- -Di un sostituto professionale, purché sia indispensabile che l'ASSICURATO ne debba assumere la carica o responsabilità.
- -Della persona incaricata durante il periodo di viaggio e/o soggiorno della custodia dei figli minori o incapaci. Perché questa garanzia sia valida sarà necessario fornire il nome e cognome di tale persona al momento della sottoscrizione della polizza.

Sarà, altresì, causa di cancellazione quel problema di salute dell'ASSICURATO che, non avendo natura di malattia o incidente grave, gli impedisca totalmente lo svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione, constatato dal servizio medico dell'ASSICURATORE.

Nei casi in cui la malattia o l'incidente riguardino una delle persone sopra citate,

diverse dall'ASSICURATO, si riterranno gravi se, dopo la stipula dell'assicurazione, comportano il ricovero ospedaliero o la necessità di restare a letto e si richiedano, in base al parere di un professionista medico, l'assistenza e le cure continue del personale sanitario o delle persone incaricate, previa prescrizione medica, e si ritenga che tale situazione perdurerà entro 12 giorni prima dell'inizio del viaggio.

L'ASSICURATO dovrà informare immediatamente del sinistro il giorno in cui esso si verifica, e l'ASSICURATORE si riserverà il diritto di eseguire una visita medica all'ASSICURATO, accompagnatore, sostituto professionale o alla persona incaricata per valutare se effettiva-mente la causa impossibilita l'inizio del viaggio. Qualora la malattia non richiedesse ricovero ospedaliero, l'ASSICURATO dovrà informare del sinistro subito dopo il fatto che ha dato luogo alla causa oggetto di annullamento del viaggio.

- 1.2) Chiamata inaspettata per un intervento chirurgico, così come per gli accertamenti medici preliminari a detto intervento qualora questa circostanza impedisca all'ASSICURATO di effettuare il viaggio:
- -Dell'ASSICURATO, del suo coniuge, ascendente o discendente fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizio-ni particolari della polizza.
- -Dell'accompagnatore dell'ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch'esso assicurato.
- -Di un sostituto professionale, purché sia indispensabile che l'ASSICURATO ne debba assumere la carica o responsabilità.
- -Della persona incaricata durante il periodo di viaggio e/o soggiorno della custodia dei figli minori o incapaci. Perché questa garanzia sia valida sarà necessario fornire il nome e cognome di tale persona al momento della sottoscrizione della polizza.
- 1.3) Chiamata per trapianto di un organo dell'ASSICURATO, dell'accompagnatore, di ascendenti o discendenti fino al grado di consangui-neità, affinità o lateralità indicato nelle Condizioni particolari della Polizza, purché si trovino già in lista d'attesa al momento sia dell'acquisto del viaggio sia della stipula dell'assicurazione.
- 1.6) Qualunque malattia grave di bambini di età inferiore a 48 mesi, ASSICURATI con questa polizza o familiari di primo grado dell'ASSICURATO, che si manifesti entro i 2 giorni prima dell'inizio del viaggio.
- 1.7) Complicazioni gravi dello stato di gravidanza o aborto spontaneo dell'ASSICURATA che a parere di un professionista medico la cos-tringano a stare a riposo o richiedano un ricovero ospedaliero. Sono esclusi parti e complicazioni di gravidanza a partire dal settimo mese di gestazione.
- 1.12) Decesso di un familiare di terzo grado
- 1.13) Risultando l'ASSICURATO positivo mediante test medici per malattia da coronavirus (COVID-19).

Quando l'ASSICURATO deve annullare per questo motivo, saranno coperti l'annullamento di:

- -Suo coniuge, ascendente o discendente fino al secondo grado di parentela, affinità o lateralità registrati nella stessa prenotazione e anche assicurati.
- -Di un accompagnatore dell'ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch'esso assicurato.

Per questa causa si stabilisce un importo di risarcimento massimo per assicurato di \in 5.000.

2. Per cause legali

2.1) Convocazione come parte o membro di una giuria o testimone di un Tribunale



- di Giustizia, ad eccezione dei professionisti legali.
- 2.3) Presentazione a esami di concorsi ufficiali di un ente pubblico successivamente alla sottoscrizione dell'assicurazione. Restano esclusi gli esami che si celebrano in date precedenti all'inizio del viaggio e gli esami di concorsi ai quali l'assicurato si sia iscritto in date succes-sive all'acquisto del viaggio e/o dell'assicurazione.
- 2.4) Convocazione come membro di un comitato elettorale.
- 2.5) Conoscenza, dopo l'avvenuta prenotazione, dell'obbligo tributario di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, la cui quota da liquidare superi a 600 euro.
- 2.6) La mancata concessione di visti per cause ingiustificate. Non si considererà causa coperta la mancata concessione di visti se moti-vata dal fatto che l'ASSICURATO non ha sequito l'opportuna procedura per ottenerlo nei termini di concessione.
- 2.7) Controllo di Polizia dell'ASSICURATO per motivi non delittuosi.
- 2.8) Adozione o affido di un bambino.

Restano escluse le pratiche o i viaggi precedenti e necessari a formalizzare la consegna di un bambino in adozione o accoglienza.

- 2.9) Convocazione ufficiale dell'ASSICURATO per pratiche di divorzio. Restano escluse le convocazioni per pratiche con il proprio avvoca-to.
- 2.10) Convocazione dell'ASSICURATO per firmare documenti ufficiali davanti alla Pubblica Amministrazione, nelle date previste per il viag-gio.
- 2.12) Impedimento giudiziario derivante da una situazione di separazione legale o divorzio
- 2.13) Tentativo comprovato di visita o contatto con l'ASSICURATO da parte di una persona soggetta a divieto o limitazioni di contatto o diritti di visita.
- 2.14) Condanna a scontare pene detentive a carico dell'ASSICURATO per cause sconosciute precedentemente all'acquisto dell'assicura-zione

3. Per motivi lavorativi

- 3.1) Licenziamento dell'ASSICURATO per motivi non disciplinari, purché al momento della stipula dell'assicurazione non esistesse comu-nicazione orale o scritta. In nessun caso questa garanzia entrerà in vigore nell'ipotesi di conclusione del contratto di lavoro o dimis-sioni o mancato superamento del periodo di prova.
- 3.2) Entrata in servizio dell'ASSICURATO in un nuovo posto di lavoro, in una società diversa, sempre che vi sia un contratto di lavoro e ciò avvenga dopo la sottoscrizione dell'assicurazione, senza che questa circostanza sia conosciuta il giorno in cui è stata effettuata la preno-tazione. Questa copertura sarà altresì valida se l'entrata in servizio avviene in una situazione di disoccupazione.

I diversi contratti conclusi da agenzie per il lavoro (APL) al fine di effettuare prestazioni lavorative per altre aziende saranno considerati come contratti per le aziende presso le quali il lavoratore svolge la propria attività.

- 3.3) Il trasferimento forzoso del luogo di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi.
- 3.4) Proroga del contratto di lavoro dell'ASSICURATO, purché al momento della stipula dell'assicurazione non vi sia stata una comunica-zione né orale né scritta.
- 3.6) Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza con cessazione dei pagamenti di una società che impedisca all'ASSICURATO lo sviluppo della sua attività professionale.
- 3.8) Licenziamento dei genitori dell'ASSICURATO, per motivi non disciplinari, purché al momento dell'acquisto dell'assicurazione non ne esistesse comunicazione orale o scritta. In nessun caso questa garanzia entrerà in vigore nell'ipotesi di conclusione del contratto di lavoro o dimissioni o mancato superamento del periodo di prova.


- 3.9) Entrata in servizio dei genitori dell'ASSICURATO in un nuovo posto di lavoro, in una società diversa, sempre che vi sia un contratto di lavoro e ciò avvenga dopo la sottoscrizione dell'assicurazione, senza che questa circostanza sia conosciuta il giorno in cui è stata ef-fettuata la prenotazione. Questa copertura sarà altresì valida se l'entrata in servizio avviene in una situazione di disoccupazione.
- I diversi contratti conclusi da agenzie per il lavoro (APL) al fine di effettuare prestazioni lavorative per altre aziende saranno considerati come contratti per le aziende presso le quali il lavoratore svolge la propria attività.
- 3.10) Il trasferimento forzoso del luogo di lavoro dei genitori dell'ASSICURATO per un periodo superiore a 3 mesi.
- 3.11) Proroga del contratto di lavoro dei genitori dell'ASSICURATO, purché al momento della stipula dell'assicurazione non vi sia stata una comunicazione né orale né scritta
- 3.12) Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza con cessazione dei pagamenti di una società che impedisca ai genitori dell'ASSI-CURATO lo sviluppo della sua attività professionale.

4. Per cause straordinarie

- 4.1) Danni gravi per incendio, rapina, esplosione o altri eventi naturali che colpiscano la residenza abituale o secondaria dell'ASSICURATO o lo studio professionale ove esercita la libera professione o dirige una società, che rendessero necessaria la sua presenza.
- 4.3) Atti di pirateria aerea, terrestre o navale, che impediscano all'ASSICURATO di iniziare il viaggio o di proseguirlo. Sono esclusi gli atti terroristici.
- 4.5) La dichiarazione ufficiale di zona catastrofica nel luogo di residenza dell'ASSICURATO o nel luogo di destinazione del viaggio. Sarà altresi coperta la dichiarazione ufficiale di zona catastrofica nel luogo di transito verso la destinazione, a patto che sia l'unico itinerario da cui accedervi. Per questa causa si stabilisce un importo di risarcimento massimo per sinistro di 100.000 euro.
- 4.8) Confinamento dell'assicurato in quarantena medica decretata dalle autorità sanitarie competenti dopo l'iscrizione al viaggio che ne impedisca lo svolgimento.

5. Altre cause

- 5.1). Furto di documenti necessari per il viaggio in date o circostanze tali da rendere impossibile l'inizio del viaggio, l'invio o la spedizione dei nuovi documenti in tempo, impedendo quindi la partenza dell'ASSICURATO. Esclusi furto, perdita o smarrimento.
- 5.2) L'ottenimento gratuito, in un sorteggio pubblico e davanti al notaio, di un viaggio e/o soggiorno simile a quello acquistato.
- 5.3) Concessione di borse di studio ufficiali che impediscano di partire per il viaggio.
- 5.5) Guasto nel veicolo di proprietà dell'ASSICURATO che impedisca di iniziare o proseguire il viaggio, purché il mezzo di trasporto princi-pale per il viaggio sia detto veicolo. Il guasto dovrà comportare una riparazione superiore a 8 ore o un importo superiore a 600 euro in entrambi i casi secondo le tabelle del fabbricante.
- 5.9) Annullamento delle persone che devono accompagnare l'ASSICURATO, fino a un massimo di due, iscritte nella stessa prenotazione e assicurate in questa stessa polizza, sempre che l'annullamento sia motivato da una delle cause previste in questa garanzia e, a causa di ciò, l'ASSICURATO debba viaggiare solo. I minori di 18 anni non rientrano nel conteggio degli accompagnatori, se rimangono soli in viaggio o accompagnati da un solo adulto.



Qualora l'ASSICURATO accompagnatore decidesse di mantenere il contratto di viaggio e di utilizzarlo da solo, l'ASSICURATORE si farà carico delle spese addizionali che il fornitore del viaggio potrebbe addebitargli a titolo di supplemento fino a un importo massimo di € 180 per persona assicurata.

In questo caso si copriranno unicamente due persone assicurate dal momento che un accompagnatore cancella per qualunque causa coperta.

5.10) Eventuali spese aggiuntive per il cambio di titolare della prenotazione, nei casi in cui l'ASSICURATO ceda il viaggio a un'altra perso-na, purché la cessione sia motivata da una delle cause previste in questa garanzia e l'importo di tali spese non superi l'importo di annullamento del viaggio.

5.15) Bocciatura materie dell'alunno che impedisca il superamento o l'inizio dell'anno scolastico successivo a condizione che:

CORSI ESTIVI

- •La bocciatura avvenga a giugno e il recupero sia successivo al corso stipulato con l'Organizzatore.
- •.......L'alunno venga bocciato e il recupero coincida con le date del corso che ha stipulato con l'Organizzatore.

ANNI ACCADEMICI

- •.......L'alunno venga bocciato e il recupero coincida con le date del corso che ha stipulato con l'Organizzatore.
- •L'alunno venga bocciato in sessione straordinaria e ciò impedisca, necessariamente, l'inizio del corso accademico successivo stipulato con l'Organizzatore.

Le bocciature universitarie non sono coperte da questa garanzia.

- 5.16) Mancato superamento del test di valutazione di baccelliere per l'accesso all'Università a condizione che:
- •Non si superi l'esame sin prima sessione e quella straordinaria sia successiva al corso stipulato con l'Organizzatore.
- Non si superi l'esame e la sessione straordinaria coincida con le date del viaggio stipulato con l'Organizzatore.
- •Non si superi l'esame in sessione straordinaria e il suo superamento di tale esame sia necessario per l'inizio del corso stipulato con l'Organizzatore.

Non dimenticare che...

- La copertura del presente prodotto è garantita dalle Compagnie Assicurative MANA a través de White Horse Insurance Ireland dac.
- Prezzi validi fino al 31/12/2021



L'assicurazione che ha stipulato viene commercializzata con la mediazione e sotto la direzione di Intermudial XXI, S.LU Intermediaria Assicurativa (Registro delle Imprese di Madrid, HM 180.298, S 98, L0, F149, T11.482. Codice Fiscale B-81577231. Autorizzata nel R.D.G.S. e FP (Registro della Direzione Generale delle Assicurazioni e Fondi Pensione) con il n. J-1541. R.C. e cauzione ai sensi della Legge 26/06 MSRP). L'attività si svolge senza mantenere vincoli contrattuali comportanti il coinvolgimento di enti assicurativi, offrendo una consulenza indipendente, professionale e imparziale. Ai fini della sua consulenza è obbligatorio eseguire un'analisi obiettiva. I Suoi dati personali verranno inseriti nei file di proprietà di Intermundial XXI S.L.U. Intermediaria Assicurativa, il cui scopo del trattamento è la gestione della polizza assicurativa stipulata e dei relativi sinistri, legittimata ai fini di esecuzione del contratto, adesione e invio di comunicazioni commerciali, nel caso in cui abbia dato il suo consenso. I suoi dati saranno ceduti a WHITE HORSE INSURANCE IRELAND Dac., dove MANÁ, in qualità di Agenzia di sottoscrizione, agisce come Responsabile del trattamento e SERVISEGUR XXI CONSULTORES, S.L.U. ha il diritto di accedere, rettificare, limitare il trattamento, cancellare i suoi dati e richiederne la portabilità contattando InterMundial in qualità di titolare dei file: C/ Irún, 7 - 28008 - Madrid, email: lopd@intermundial.es o Fax: 915427305. Infine, può richiedere informazioni sui suoi diritti e presentare un reclamo all'Autorità Spagnola per la Protezione dei Dati, con sede in calle Jorge Juan n. 6, 28001 Madrid. Per maggiori informazioni: https://www.intermundial.es/Politica-de-privacidad

© 2018 INTERMUNDIAL. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.